



AMBIENTE-ECOLOGIA
AMBIENTE E SVILUPPO DEI GRANDI PARCHI

DETERMINAZIONE N.427 DEL 20/06/2022

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI PIOLTELLO NEI PROCEDIMENTI AVANTI AL TAR PER I RICORSI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE 9/2022- CIG: ZD236DF57D

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo 2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2022-2024;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 marzo 2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 17 giugno 2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2021 e con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

L'art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE:

sono stati notificati a questo Ente i seguenti ricorsi avanti al TAR per la Lombardia avverso l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 20/04/2022 relativa al procedimento promosso ai sensi dell'art. 192 del Codice dell'Ambiente di rimozione rifiuti nell'area identificata al foglio 7 mappale 447 del Catasto Terreni -AdT2- via Madre Teresa di Calcutta in Pioltello:

- ☐ in data 03 giugno 2022, atti comunali 26649/2022 - società "Cava Casara S.r.l.";
- ☐ in data 09 giugno 2022, atti comunali 27718/2022 - società "New Edil 2008 srl";
- ☐ in data 16 giugno 2022, atti comunali 28932/2022 - società "Bell Group S.r.l.";
- ☐ in data 16 giugno 2022, atti comunali 28936/2022 – geom. G. Calvi;

la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 106/2022 ha ritenuto, data la complessa questione giuridica, di costituirsi in giudizio per sostenere le ragioni dell'Ente avanti la giurisdizione amministrativa al fine di salvaguardare il territorio e la Salute Pubblica sussistendo i presupposti in fatto ed in diritto e rimettendo per competenza al Dirigente del Settore l'individuazione del difensore nella lite;

Ritenuto opportuno per la complessità e specialità della materia oggetto del contendere individuare, per le difese avanti gli organi giurisdizionali aditi, un professionista esperto in materia di diritto ambientale e amministrativo;

Dato atto che

con determinazione n. 61/2022 è stato dato incarico allo studio legale Associato Fossati – Andena - Romanenghi, per la difesa dell'ente avanti al TAR nei confronti della società "LA rotonda Iniziative Immobiliare srl" proprietaria dell'area per le medesima trattazione della questione con richiesta di annullamento dell'atto sindacale;

pertanto lo studio legale Associato Fossati – Andena - Romanenghi è già edotto del caso e della sua complessità, nonché in possesso della conoscenza specialistica della materia del contendere e che il CV professionale risulta già agli atti;

Ritenuto quindi:

- ☐ ai sensi del vigente regolamento per l'assegnazione degli incarichi professionali per la difesa in giudizio, giusta delibera C.P 71/2015, delle pronunce della Corte dei Conti e del Testo Unico Appalti sussistere i presupposti che consentono al Dirigente di affidare il patrocinio legale presso gli organi giurisdizionali *intuitu personae* ed indipendentemente da una valutazione comparativa;
- ☐ di proseguire in continuità affidando la difesa dell'ente al medesimo studio legale nei confronti della società interessate;

Visto il preventivo di spesa, relativo al giudizio di cui trattasi, di € 8.800,00 oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge, presentato dallo studio legale Associato Fossati Andena Romanenghi e considerato che lo stesso appare congruo in base ai criteri di cui al D.M.55/2014 in applicazione di quanto disposto dall'art.9 D.L.1/2012 conv. in L.27/2012, in considerazione della difficoltà e del valore della questione;

Ritenuto pertanto, opportuno per competenza specifica affidare l'incarico della difesa allo studio legale Associato Fossati Andena Romanenghi, con sede a Milano in C.so di Porta Vittoria 28 , P. IVA 10153260152, per una spesa di €. 8.800,00 oltre cpa ed Iva;

Atteso che le somme sono disponibili ai capitoli 93300/12 "Canone appalto servizi nettezza urbana e servizi vari" e 14300/30 "spese per consulenze, collaborazioni e incarichi professionali" e che, per tale ultimo capitolo, si è provveduto ad acquisire preventiva autorizzazione al titolare del centro di costo;

Visto che:

- 1 - per i servizi legali, ex art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, esclusi dall'applicazione del codice, è necessario, come indicato nel comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, acquisire il CIG;
- 2 - per importi inferiori a € 40.000,00 è previsto il rilascio, dal sistema SIMOG dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, di CIG in modalità semplificata;

Preso atto che il SIMOG ha assegnato il seguente codice Smart CIG: ZD236DF57D;

Atteso che:

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino e Ambiente/Ecologia- Dott. Franco Bassi;

Il Responsabile del Servizio - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis copia informatica per consultazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente;

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Visti:

- ☐ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- ☐ lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- ☐ il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

il Regolamento per il conferimento degli incarichi per la difesa in giudizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71/2015;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. di affidare l'incarico della difesa delle ragioni dell'Ente nei ricorsi promossi da:

- in data 03 giugno 2022, atti comunali 26649/2022 - società "Cava Casara S.r.l.";
- in data 09 giugno 2022, atti comunali 27718/2022 - società "New Edil 2008 srl";
- in data 16 giugno 2022, atti comunali 28932/2022 - società "Bell Group S.r.l.";
- in data 16 giugno 2022, atti comunali 28936/2022 – geom. G. Calvi;

allo Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28, P. IVA 10153260152 presso lo studio del quale l'Ente elegge domicilio e secondo quanto indicato nei disciplinari d'incarico allegati al presente atto, in ordine al procedimento in essere relativo all'abbandono rifiuti nell'area identificata dal PGT vigente quale AdT2;

2. di precisare che lo studio dovrà relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;

3. di impegnare a favore dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi, P. IVA 10153260152 la somma di € 11.165,44 (I.V.A. e contributi previdenziali inclusi) relativa alla prestazione e di imputare tale spesa nel seguente modo:

- € 10574,22 al cod.09.03.1.03 93300/12 "Canone appalto servizi nettezza urbana e servizi vari" - fino al livello V U 1030215004" con riferimento all'esercizio 2022;
- € 591,22 al cod.01.04.1.03 14300/30 "spese per consulenze, collaborazioni e incarichi professionali" - fino al livello V U 1030210" con riferimento all'esercizio 2022, dando atto che per tale spesa si è proceduto ad acquisire prevenuta autorizzazione al titolare del centro di costo;

4. di dare atto che la quota di IVA 22% pari ad €. 2.013,44 viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

5. di dare atto che è stato acquisito, attraverso il sistema SIMOG, il seguente Smart CIG: ZD236DF57D;

6. di prendere atto che lo studio legale è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
7. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
8. di certificare, ai sensi dell'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento;
10. di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Allegato:
disciplinari di incarico.

Pioltello, 20/06/2022

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PRP - 1716 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	14300 / 30 SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI	Impegno 755 / 2022 Incarico difesa Ente Ordinanza 9/2022	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1030210 - Consulenze 1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	591,22	
S	93300 / 12 CANONE APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E SERVIZI VARI	Impegno 754 / 2022 Incarico difesa Ente Ordinanza 9/2022	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 03 - Rifiuti	1030215 - Contratti di servizio pubblico 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.574,22	
Totale Impegni					11.165,44	

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. Gli **Avv. Fabio Romanenghi e Alberto Fossati**, del Foro di Milano, si impegnano a prestare a favore del **Comune di Pioltello**, in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel ricorso avanti al TAR Milano notificato da *Bell Group srl* in data 16.6.2022

Art. 2

1. Il Comune prende atto che i suddetti legali svolgono la propria attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata *Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi*, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita i.v.a. 1015.326.0152, alla quale l'attività di assistenza e consulenza oggetto del presente disciplinare sarà da imputare a fini economici e fiscali; il Comune prende quindi atto, ed accetta, che la parcella o le parcelle relative a dette attività saranno emesse dal precitato studio ed a questo andranno saldate; a carico della medesima Associazione professionale andranno inoltre effettuate le ritenute fiscali di legge.
2. Lo studio è coperto da polizza per rischi professionali UnipolSai n. 157233250.

Art. 3

1. Per la prestazione dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa di cui al presente disciplinare il compenso dei legali di cui all'art. 1 viene stimato, allo stato, in **€ 2.200,00** oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge.
2. A titolo di acconto sarà richiesto un importo di € 1.500 (oltre IVA e CPA).
4. Nel caso in cui, all'esito del giudizio, il TAR liquidasse a favore del Comune, a titolo di rifusione delle spese legali, un importo

superiore a quello di cui al punto 1, i legali si atterranno a detta liquidazione.

Art. 4

1. Il pagamento delle competenze professionali di cui all'art. 3 avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Art. 5

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti.

Milano, 16 giugno 2022

Studio Legale Associato

Fossati Andena Romanenghi

Avv. Fabio Romanenghi



DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. Gli **Avv. Fabio Romanenghi e Alberto Fossati**, del Foro di Milano, si impegnano a prestare a favore del **Comune di Pioltello**, in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel ricorso avanti al TAR Milano notificato dal Geom. Gregorio Calvi il 16.6.2022

Art. 2

1. Il Comune prende atto che i suddetti legali svolgono la propria attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata *Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi*, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita i.v.a. 1015.326.0152, alla quale l'attività di assistenza e consulenza oggetto del presente disciplinare sarà da imputare a fini economici e fiscali; il Comune prende quindi atto, ed accetta, che la parcella o le parcelle relative a dette attività saranno emesse dal precitato studio ed a questo andranno saldate; a carico della medesima Associazione professionale andranno inoltre effettuate le ritenute fiscali di legge.
2. Lo studio è coperto da polizza per rischi professionali UnipolSai n. 157233250.

Art. 3

1. Per la prestazione dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa di cui al presente disciplinare il compenso dei legali di cui all'art. 1 viene stimato, allo stato, in **€ 2.200,00** oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge.
2. A titolo di acconto sarà richiesto un importo di € 1.500 (oltre IVA e CPA).
4. Nel caso in cui, all'esito del giudizio, il TAR liquidasse a favore del Comune, a titolo di rifusione delle spese legali, un importo

superiore a quello di cui al punto 1, i legali si atterranno a detta liquidazione.

Art. 4

1. Il pagamento delle competenze professionali di cui all'art. 3 avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Art. 5

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti.

Milano, 17 giugno 2022

Studio Legale Associato
Fossati Andena Romanenghi

Avv. Fabio Romanenghi



DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. Gli **Avv. Fabio Romanenghi e Alberto Fossati**, del Foro di Milano, si impegnano a prestare a favore del **Comune di Pioltello**, in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel ricorso avanti al TAR Milano notificato da Cava Casara srl e rubricato al RG 998/2022.

Art. 2

1. Il Comune prende atto che i suddetti legali svolgono la propria attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata *Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi*, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita i.v.a. 1015.326.0152, alla quale l'attività di assistenza e consulenza oggetto del presente disciplinare sarà da imputare a fini economici e fiscali; il Comune prende quindi atto, ed accetta, che la parcella o le parcelle relative a dette attività saranno emesse dal precitato studio ed a questo andranno saldate; a carico della medesima Associazione professionale andranno inoltre effettuate le ritenute fiscali di legge.
2. Lo studio è coperto da polizza per rischi professionali UnipolSai n. 157233250.

Art. 3

1. Per la prestazione dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa di cui al presente disciplinare il compenso dei legali di cui all'art. 1 viene stimato, allo stato, in **€ 2.200,00** oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge.
2. A titolo di acconto sarà richiesto un importo di € 1.500 (oltre IVA e CPA).
4. Nel caso in cui, all'esito del giudizio, il TAR liquidasse a favore del Comune, a titolo di rifusione delle spese legali, un importo

superiore a quello di cui al punto 1, i legali si atterranno a detta liquidazione.

Art. 4

1. Il pagamento delle competenze professionali di cui all'art. 3 avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Art. 5

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti.

Milano, 16 giugno 2022

Studio Legale Associato

Fossati Andena Romanenghi

Avv. Fabio Romanenghi



DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. Gli **Avv. Fabio Romanenghi e Alberto Fossati**, del Foro di Milano, si impegnano a prestare a favore del **Comune di Pioltello**, in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel ricorso avanti al TAR Milano notificato da New Edil 2008 srl in data 9.6.2022

Art. 2

1. Il Comune prende atto che i suddetti legali svolgono la propria attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale denominata *Studio legale associato Fossati Andena Romanenghi*, con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, codice fiscale e partita i.v.a. 1015.326.0152, alla quale l'attività di assistenza e consulenza oggetto del presente disciplinare sarà da imputare a fini economici e fiscali; il Comune prende quindi atto, ed accetta, che la parcella o le parcelle relative a dette attività saranno emesse dal precitato studio ed a questo andranno saldate; a carico della medesima Associazione professionale andranno inoltre effettuate le ritenute fiscali di legge.
2. Lo studio è coperto da polizza per rischi professionali UnipolSai n. 157233250.

Art. 3

1. Per la prestazione dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa di cui al presente disciplinare il compenso dei legali di cui all'art. 1 viene stimato, allo stato, in **€ 2.200,00** oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge.
2. A titolo di acconto sarà richiesto un importo di € 1.500 (oltre IVA e CPA).
4. Nel caso in cui, all'esito del giudizio, il TAR liquidasse a favore del Comune, a titolo di rifusione delle spese legali, un importo

superiore a quello di cui al punto 1, i legali si atterranno a detta liquidazione.

Art. 4

1. Il pagamento delle competenze professionali di cui all'art. 3 avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Art. 5

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti.

Milano, 16 giugno 2022

Studio Legale Associato

Fossati Andena Romanenghi

Avv. Fabio Romanenghi





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 DEL 20/06/2022

AMBIENTE E SVILUPPO DEI GRANDI PARCHI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI PIOLTELLO NEI PROCEDIMENTI AVANTI AL TAR PER I RICORSI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE 9/2022- CIG: ZD236DF57D

Considerato che la regolarità tecnica e la legittimità dell'atto sono espresse con la firma della determinazione a cura del dirigente responsabile del settore, così come previsto dall'art. 2 comma 1 e 4 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 28 Settembre 2000:

ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000,

SI APPONE

il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pioltello, 21/06/2022

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)